

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 10

“ *Adeempimenti Posizione Assicurativa INPS e INAIL – Gestione TFR* “

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con DPR 29/12/1973 n 1092;
- VISTA** la legge 1/6/77 n 285;
- VISTA** la L.R. 18/8/1978 n 37;
- VISTA** la L.R. 5/5/1979 n 73;
- VISTA** la L.R. 25/10/1985 n 39;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. 9/5/86 n 21;
- VISTO** l'art. 21 della L.R. 15/6/1988 n 11;
- VISTO** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n 3816 del 24/2/1997;
- VISTO** il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 9793 del 20/04/1998 reso di in sede di ricorso straordinario;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n 175 del 27/7/2000;
- VISTO** il D.A.P. n. 29/II del 3/11/2000, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 16/11/2000 al n 2860, in ordine al riconoscimento ai fini di previdenza senza onere del periodo di servizio non di ruolo prestato dal personale assunto ai sensi della L.R. 8/81 ed inquadrato in ruolo ai sensi della L.R. 39/85;
- VISTA** la disposizione n 687 del 16/3/2001, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per il Personale estende a tutto il Personale inquadrato con la L.R. 39/85 i benefici di cui al D.A.P. n 29/2000 previa attestazione delle amministrazioni di appartenenza;
- VISTA** la disposizione n 900 del 23/1/2002 del Dirigente del Servizio di Quiescenza per il personale regionale;
- CONSIDERATO** che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale regionale legge 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo Dipartimento al riguardo;
- VISTA** la Legge Regionale n 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5;
- VISTO** il D. P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. n. 3/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019;
- VISTO** il D.D.G. n. 7169 del 30.10.2019 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Rosario Vitrano di responsabile del Servizio 10 “Adeempimenti Posizione Assicurativa INPS e INAIL – Gestione TFR “ con decorrenza 01.08.2019;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 5855 del 20.09.2019 concernente il conferimento dell'incarico *ad interim* di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale all'Avv. Giovanni Bologna;
- VISTA** l'Istanza datata 02.12.2019 con la quale il Sig. **MIRABELLA CARMELO** nato a Catania il 23.10.1959, in servizio presso il Dipartimento Regionale Beni Culturali, ha chiesto ai sensi dell'art. 21 L.R. 11/88, la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza del servizio non di ruolo dal 01.05.1980 al 30.11.1985;
- VISTO** il D.A. n. 2323/XIX del 18.05.1988 registrato dalla Corte dei Conti il 13.07.1988, Reg. 11, Fgl. 155 con il quale, il Sig. Mirabella Carmelo è stato inquadrato ai sensi della L.R.

25/10/1985 n 39 nei ruoli dell'Amministrazione regionale con la qualifica di Operaio a decorrere dal 01.06.1985;

VISTA la nota n. 11191 del 31.05.2000 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali dal quale si evince che il dipendente ha prestato servizio pre ruolo presso l'Amministrazione Regionale dal 12.05.1980 al 31.05.1985;

VISTO lo Stato Matricolare Regionale;

VISTA la nota pervenuta con prot.11749 - CER del 09.01.2020 emessa dall' I.N.P.S. di Catania attestante la copertura assicurativa dal 01.05.1980 al 30.11.1985 dal quale risulta un rimborso di €. 7.264,42 che il medesimo Istituto dovrà versare in favore della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il periodo dal 01.06.1985 al 30.11.1985 risulta coevo con il servizio prestato presso la Regione Siciliana giusto D.A. 2323 del 18.05.1988 sopra menzionato in quanto il dipendente è stato assunto nel ruolo dell'Amministrazione regionale a far data dal 01.06.1985 e che il servizio pre ruolo risulta certificato dal 12.05.1980 al 31.05.1980 giusta nota n. 11191/2000 e, pertanto, potrà essere ricongiunto solo il periodo dal 12.05.1980 al 31.05.1985;

RITENUTO di dover procedere al ricongiungimento ed al computo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, e senza alcun onere a carico dell'interessato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/88, per il periodo di servizio non di ruolo prestato dal 12.05.1980 al 31.05.1985 con contribuzione I.N.P.S., per complessivi **anni 05, mesi 00 e giorni 20**;

DECRETA

ART. 1 - Per quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente trascritto in favore del Sig. Sig. **MIRABELLA CARMELO** nato a Catania il 23.10.1959, in servizio presso il Dipartimento Regionale Beni Culturali è **ricongiunto e computato utile ai fini del Trattamento di Quiescenza** e senza alcun onere a carico dell'interessato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/88, il servizio non di ruolo pari ad **Anni 05, Mesi 00 e Giorni 20**.

ART. 2 - Recuperare dall' I.N.P.S. sede di Catania quanto dovuto e divenuto indebito per effetto del presente provvedimento di ricongiungimento e computo per un totale di €. 7.264,42 giusta nota CER 11749 del 09.01.2020. Nulla è dovuto al dipendente.

ART. 3 - Per quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente trascritto in favore del Sig. **MIRABELLA CARMELO** nato a Catania il 23.10.1959 è **ulteriormente ricongiunto e computato utile ai fini della Liquidazione dell'Indennità di Buonscisa** e senza alcun onere a carico dell'interessato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/88, il servizio non di ruolo pari ad **Anni 05, Mesi 00 e Giorni 20**.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione al responsabile e all'addetto del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e quindi inviato alla Ragioneria Centrale competente per il prescritto visto e successivamente notificato all'interessato, e all' I.N.P.S. sede di Messina per il rimborso dovuto e disposto con il superiore art. 2, nonché al Servizio 6 "Gestione Bilancio" per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ed alla Corte dei Conti.

Palermo, li

16 GEN 2020



L'Istruttore Direttivo
Rosaria Puglisi